

(N. 1085)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori RISTORI, PASTORE Raffaele, GRAMEGNA,  
GUSTARINI, CORSINI e VOCCOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1955

Provvidenze a favore dei danneggiati dalle avversità atmosferiche dell'aprile 1955.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'aprile 1955 si sono verificate in numerose Province del nostro Paese gravi avversità atmosferiche, dipendenti da gelate, siccità e altri eventi dannosi, che hanno prodotto gravi perdite nelle produzioni. La perdita è tale che molti piccoli coltivatori sono costretti all'indigenza, privi di ogni prospettiva di futuro raccolto e privi di ogni possibilità di attingere al credito normalmente praticato dai bottegai sulla base della garanzia del prossimo raccolto.

Nella sola provincia di Foggia una valutazione dell'ispettore agrario provinciale fa ascendere tali danni a lire 1.700.000.000, ma si tratta di calcolo eccessivamente prudenziale dato che gli amministratori dei comuni di Trinitapoli, Stornara, Cerignola, Ortanova e San Severo hanno calcolato i danni subiti nei Comuni da essi amministrati in lire 4.675.000.000. Così pure nella provincia di Firenze la valutazione dei danni ascende ad oltre un miliardo di lire.

L'entità dei danni è tale che le popolazioni

interessate hanno mosso numerose richieste di aiuto, e le autorità governative sono intervenute promettendo il loro interessamento.

Se il danno grava su varie categorie, esso è irreparabile specialmente per i piccoli produttori, che hanno perso ogni speranza di raccolto, e per i braccianti agricoli, avventizi e specializzati, che hanno perso la prospettiva di essere assunti per i lavori colturali e di raccolta. È opportuno venire incontro a tali categorie, e rendere agevole alle aziende sinistrate la esecuzione delle opere necessarie alla ricostituzione degli impianti.

Indipendentemente dagli altri interventi di competenza governativa, quali la ratizzazione del pagamento delle imposte, la istituzione di cantieri di lavoro, l'acceleramento delle opere pubbliche, la sollecita approvazione dei piani esecutivi di bonifica, l'incremento del credito agrario, ecc., si rende indispensabile sovvenire alle prospettate esigenze con una legge che abbia il significato di un intervento a titolo di solidarietà nazionale in favore delle

categorie colpite più bisognose, quali i coloni, i mezzadri ed i coltivatori diretti, e in favore delle aziende agrarie, alle quali deve essere facilitato il ripristino delle attività aziendali attraverso un maggiore impiego della mano d'opera disoccupata.

Si propone pertanto la presente legge, con la quale, sulla base delle esperienze positive di interventi negli anni decorsi per analoghe calamità, si vuole apportare alle popolazioni colpite un aiuto concreto e la fiducia che sorge dal sentirsi sorretti dalla solidarietà nazionale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Ai coloni, mezzadri e coltivatori diretti, che abbiano subito danni ai raccolti e alle colture in misura superiore al 20 per cento, in dipendenza delle gelate, siccità o altre avversità atmosferiche di carattere straordinario nell'aprile 1955, è concesso un contributo a titolo di sussidio straordinario.

### Art. 2.

Alle aziende agricole che in conseguenza degli eventi di cui all'articolo precedente intendano procedere a lavori di sistemazione agraria, di ripristino della coltivabilità dei terreni, di sistemazione e ripristino degli arboreti e dei vigneti, mediante assunzione di mano d'opera eccedente l'ordinario carico aziendale e il vigente carico di imponibile di mano d'opera, è concesso un contributo ai sensi e con le modalità stabilite dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

### Art. 3.

Alla ripartizione tra le provincie interessate delle somme destinate alle provvidenze di cui alla presente legge provvederà il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con pro-

prio decreto, sentiti, per quanto riguarda le provincie delle Regioni a statuto speciale, gli assessori dell'agricoltura.

### Art. 4.

Per la determinazione, l'accertamento e la concessione dei sussidi di cui all'articolo 1 si provvede a norma della legge 10 gennaio 1952, n. 3, sentiti i Comitati comunali per l'agricoltura, tenute presenti, nella concessione dei sussidi, le situazioni di maggior bisogno. Per la determinazione, l'accertamento e la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 si provvede a norma del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31. Eventuali norme suppletive e integrative saranno disposte col decreto ministeriale di cui all'articolo 3.

### Art. 5.

Per provvedere alla concessione dei sussidi e dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di due (tre) miliardi, da ripartirsi con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3.

### Art. 6.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge è istituita per l'esercizio 1955-1956 una addizionale nella misura da determinarsi con decreto del Ministro competente sulle imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale E.C.A. — riscuotibili per aggi esattoriali.